



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 36 del 28 ottobre 2019

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA

COPPA CAMPANIA DI PRIMA CATEGORIA

PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLE GARE DI RECUPERO, DISPUTATE MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Nell'apposito paragrafo di questo Comunicato Ufficiale sono pubblicati i risultati ed i provvedimenti disciplinari delle gare di recupero della manifestazione di cui all'oggetto, disputate mercoledì 23 ottobre 2019.

COPPA CAMPANIA DI SECONDA CATEGORIA

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE DEL G.S.T. RELATIVE ALLE GARE DELLA SECONDA GIORNATA DEL PRIMO TURNO, DISPUTATE MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Nell'apposito paragrafo di questo Comunicato Ufficiale sono pubblicate le delibere adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, relative alle gare della seconda giornata del primo turno della manifestazione di cui all'oggetto, non disputate o sospese per inferiorità numerica, mercoledì 23 ottobre 2019; i risultati ed i provvedimenti disciplinari delle altre gare saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale ordinario di giovedì 31 ottobre prossimo.

RISULTATI GARE DEL 23 OTTOBRE 2019

COPPA CAMPANIA DI PRIMA CATEGORIA

GIRONE 10 - 3 Giornata – A			GIRONE 27 - 3 Giornata - A		
ATLETICO MARZANO.16	- VIRTUS VESUVIO OTTAVIANO	1 - 5	CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	- ATLETICO FAIANO	1 - 2

Giustizia Sportiva GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nella seduta di oggi, 28/10/2019.

COPPA CAMPANIA DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/10/2019

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

LAMBERTI PIETRO	(ATLETICO FAIANO)	SANDRIGO CLAUDIO	(ATLETICO FAIANO)
CAPPIELLO GIANCARLO	(ATLETICO MARZANO.16)	DONNARUMMA FELICE	(ATLETICO MARZANO.16)
ARPINO OTTAVIO	(CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)	PASSARO MARIO	(CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85)

COPPA CAMPANIA DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 23/10/2019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 23/10/2019 APICE CALCIO 1964 - REAL SAN NICOLA MANFREDI

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il referto arbitrale, rileva che la Società Real San Nicola Manfredi schierava inizialmente solo n. 7 calciatori; che al minuto 6' del 1^a tempo n. 1 calciatori della suddetta società si era infortunato; che quindi il DDG interrompeva definitivamente la gara per inferiorità numerica della Società Real San Nicola Manfredi. PQM, letta la regola n. 3 del regolamento del giuoco del calcio ed in applicazione dell'art.10 del CGS, delibera di infliggere alla Società Real San Nicola Manfredi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0/3, in favore della società Usd Apice Calcio 1964; ordina l'esclusione della società Real San Nicola Manfredi così come previsto dal regolamento di coppa

GARA DEL 23/10/2019 CASTELFRANCI - FONTANAROSA A.FORTUNATO

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il referto arbitrale, rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società Fontanarosa A Fortunato. PQM, in applicazione dell'art. 10 ed in considerazione del regolamento di coppa, delibera di infliggere alla società Fontanarosa A. Fortunato la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 0/3, in favore della società Castelfranco; delibera, altresì, di infliggere a suddetta società l'ammenda di euro 300,00 così come previsto dal regolamento di coppa e ne ordina, altresì, l'esclusione.

GARA DEL 23/10/2019 NEW MASSA - ATLETIK

Il GST, letto il referto arbitrale rileva che la gara in epigrafe veniva sospesa al 12 minuto del secondo tempo a causa della sopraggiunta inferiorità numerica da parte della società Atletik; invero, la stessa inizialmente schierava n. 7 calciatori e che nel corso della stessa uno dei propri tesserati era costretto ad abbandonare il terreno di gioco così lasciando in inferiorità numerica la propria società. PQM, il GST letta la regola n.3 del regolamento del giuoco del calcio ed in applicazione dell'art.10 CGS delibera di infliggere alla società Atletik la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3; inoltre, letto il regolamento della competizione ne delibera l'esclusione; rimanda alla camicia di gara per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

GARA DEL 23/10/2019 ORSARA DI PUGLIA - VALLESACCARDA

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il referto arbitrale, rilevato che la Società ACD Vallesaccarda schierava inizialmente solo n. 9 calciatori; che al minuto 15' del 2^a tempo n. 3 calciatori della suddetta società si erano infortunati; che, quindi, il DDG sospendeva definitivamente la gara per inferiorità numerica della Società ACD Vallesaccarda. PQM, letta la regola n. 3 del regolamento del giuoco del calcio ed in applicazione dell'art. 10 – Cgs, delibera di infliggere alla società Società ACD Vallesaccarda la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 1/7, in favore della società Orsara di Puglia (risultato acquisito al momento della definitiva sospensione); ordina l'esclusione della società Vallesaccarda così come previsto dal regolamento di coppa.

GARA DEL 23/10/2019 POLISPORTIVA ARPAISE - ANTONIO TEDINO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letta la comunicazione inviata dalla società Polisportiva Arpaise, con la quale la stessa chiedeva la propria esclusione dal prosieguo della competizione (fax ricevuto in data 22/10/2019); PQM delibera di infliggere alla società Polisportiva Arpaise per la gara in parola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della società Antonio Tedino, in applicazione dell'art.10 Cgs; letto il regolamento di coppa, infligge, altresì, alla società Pol. Arpaise, l'ammenda di euro 300,00 e né ordina l'esclusione dal prosieguo della competizione.

GARA DEL 23/10/2019 SPERONE - VAPOR MARZANO

Il GST, letto il referto arbitrale rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società Vapor Marzano; PQM, letto il regolamento di coppa ed in applicazione dell'art.10 del CGS delibera di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della società Sperone; delibera, altresì, di infliggere alla società Vapor Marzano l'ammenda di euro 300,00, nonché la sua esclusione della società, come dal regolamento di competizione.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 300,00 FONTANAROSA A.FORTUNATO
vedi delibera

Euro 300,00 POLISPORTIVA ARPAISE
vedi delibera

Euro 300,00 VAPOR MARZANO
vedi delibera

* * * * *

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 6 novembre 2019.

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 28 ottobre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**